

Deliberazione della Giunta Regionale 11 agosto 2026, n. 1-2983

Legge regionale n. 13/2026. Estensione all'intero territorio regionale della dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale, di cui alla D.G.R. n. 1-2914 del 3 agosto 2026, in relazione agli incendi boschivi verificatisi a decorrere dal mese di giugno 2026 ed al relativo quadro emergenziale tuttora in evoluzione nel mese di agosto 2026.



Seduta N° 184

Adunanza 11 AGOSTO 2026

Il giorno 11 del mese di agosto duemilaventisei alle ore 09:40 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Maurizio Raffaello Marrone Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Mettola nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Matteo MARNATI

DGR 1-2983/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 13/2026. Estensione all'intero territorio regionale della dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale, di cui alla D.G.R. n. 1-2914 del 3 agosto 2026, in relazione agli incendi boschivi verificatisi a decorrere dal mese di giugno 2026 ed al relativo quadro emergenziale tuttora in evoluzione nel mese di agosto 2026.

A relazione di: Cirio, Gabusi

Premesso che il decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della protezione civile”:

all'articolo 7, comma 1, lettera b), ricomprende tra gli eventi emergenziali di protezione civile quelli che, per natura o estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;

all'articolo 16, comma 1, ricomprende espressamente gli incendi boschivi tra le tipologie di rischio in relazione alle quali si esplica l'azione del Servizio nazionale della protezione civile;

all'articolo 24, comma 9, prevede che le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscano provvedimenti con finalità analoghe a quelle della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

Premesso, inoltre, che la legge regionale n. 13/2026 “Disposizioni urgenti in materia di dichiarazione e gestione dello stato di emergenza di rilievo regionale”:

all'articolo 1, comma 2, dispone che la Giunta regionale può dichiarare lo stato di emergenza di rilievo regionale al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 1/2018, quando tali eventi, per natura, intensità o estensione, non possono essere

fronteggiati con gli strumenti ordinari di intervento e richiedono l'adozione di misure straordinarie, anche mediante l'esercizio temporaneo di poteri straordinari;
all'articolo 1, commi 3 e 4, dispone che la dichiarazione è adottata su proposta del Presidente della Giunta regionale, previa istruttoria delle strutture tecniche regionali competenti, anche sulla base delle richieste formulate dagli enti locali interessati, e individua la durata dello stato di emergenza, l'ambito territoriale interessato, le prime misure urgenti, l'avvio della ricognizione dei fabbisogni e del censimento degli interventi e delle misure, nonché la struttura regionale competente al coordinamento della gestione emergenziale;
all'articolo 2 prevede che il Presidente della Giunta regionale, durante la vigenza dello stato di emergenza di rilievo regionale e nei limiti e per le finalità indicate nella deliberazione dichiarativa, adotti ordinanze di protezione civile al fine di fronteggiare la situazione emergenziale e assicurare il coordinamento e la realizzazione degli interventi necessari.

Richiamato che la legge n. 353/2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e la legge regionale n. 15/2018, di attuazione di tale legge quadro, disciplinano le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e gli interventi conseguenti.

Dato atto che, con la determinazione dirigenziale n. 1300/A1821A/2026 del 5 luglio 2026, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 15/2018, è stato dichiarato, a decorrere dall'8 luglio 2026, lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi sull'intero territorio regionale.

Richiamata la D.G.R. n. 1-2914 del 3 agosto 2026, con la quale, tra l'altro:
è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo regionale in relazione agli incendi boschivi verificatisi nel mese di luglio 2026 nei territori delle Province di Torino, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola, nonché alle conseguenti misure di assistenza alla popolazione, messa in sicurezza e ripristino;
è stato individuato, quale ambito territoriale interessato dagli incendi boschivi, quello costituito dalle aree effettivamente percorse dal fuoco e dai territori connessi alle esigenze di assistenza e messa in sicurezza nei predetti ambiti territoriali, come risultanti dalle perimetrazioni e dagli atti istruttori acquisiti dalle strutture regionali competenti, fatta salva la possibilità di integrare e/o modificare tale ambito con successiva deliberazione;
è stata stabilita in dodici mesi, decorrenti dalla data della sua approvazione, la durata dello stato di emergenza, fatta salva la possibilità di anticipata cessazione o di proroga nei limiti previsti dalla legge regionale n. 13/2026;
sono state individuate le prime misure urgenti connesse agli incendi boschivi ed è stato disposto l'avvio della ricognizione dei fabbisogni e del censimento degli interventi e delle misure riconducibili all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 1/2018.

Dato atto che la Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, avendo acquisito, successivamente all'adozione della predetta deliberazione, ulteriori elementi conoscitivi in ordine all'evoluzione temporale ed alla distribuzione territoriale degli incendi boschivi e delle connesse attività operative, nella nota prot. n. 37012 del 10 agosto 2026, ad integrazione della precedente nota prot. n. 35196 del 29 luglio 2026, ha riportato le risultanze di tale istruttoria tecnica integrativa, dalla quale emerge che:

- il fenomeno degli incendi boschivi, manifestatosi già nel mese di giugno 2026, ha registrato nel successivo mese di luglio una significativa intensificazione, accompagnata da una progressiva diffusione territoriale dell'attività operativa, estesa a tutti gli ambiti provinciali del territorio piemontese, e che il fenomeno, tuttora in evoluzione, è proseguito nel mese di agosto con il verificarsi di ulteriori incendi boschivi in diverse aree del territorio regionale.
- il fenomeno si inserisce nel perdurante quadro meteorologico già posto a fondamento della D.G.R. n. 1-2914 del 3 agosto 2026, caratterizzato da elevate temperature, persistente scarsità delle

precipitazioni, deficit idrico e conseguente aridità dei suoli e della vegetazione, condizioni favorevoli all'innescio e alla propagazione degli incendi boschivi;

- permane lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi dichiarato sull'intero territorio regionale con la citata determinazione dirigenziale n. 1300/A1821A/2026 del 5 luglio 2026;

- i prodotti tecnici e i bollettini predisposti da ARPA Piemonte confermano il permanere, anche nel mese di agosto, di condizioni di pericolosità per gli incendi boschivi diffuse sul territorio regionale.

Dato atto, inoltre, che la Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica sopra richiamata, ha ravvisato:

la riconducibilità del fenomeno sopra descritto, ai fini della gestione emergenziale, ad un quadro unitario e tuttora in evoluzione, in ragione della continuità delle condizioni meteorologiche e di pericolosità e del rilevante impegno richiesto alle componenti operative;

la coerenza dell'individuazione dell'intero territorio della Regione Piemonte quale ambito territoriale della componente dello stato di emergenza relativa agli incendi boschivi, ferma restando la puntuale individuazione, sulla base delle risultanze istruttorie delle strutture regionali competenti, degli eventi, delle aree effettivamente percorse dal fuoco e dei territori concretamente interessati dalle conseguenti esigenze di assistenza alla popolazione, messa in sicurezza e ripristino;

la necessità che la riconducibilità alla medesima situazione emergenziale degli ulteriori incendi boschivi sia valutata dalle strutture tecniche regionali competenti sulla base delle caratteristiche degli eventi, delle condizioni meteorologiche e di pericolosità e della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 13/2026, restando esclusi gli eventi integralmente fronteggiabili mediante gli strumenti ordinari di intervento.

Udita la proposta del Presidente della Giunta regionale, formulata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 13/2026, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica integrativa della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, di cui alla nota prot. n. 37012 del 10 agosto 2026.

Dato atto che la presente deliberazione non dispone stanziamenti, non autorizza direttamente spese e non comporta, di per sé, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, restando ferme le previsioni della D.G.R. n. 1-2914 del 3 agosto 2026 in ordine alla successiva individuazione, quantificazione e copertura degli oneri connessi alle misure di gestione dell'emergenza.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mera dichiarazione dello stato di emergenza e l'eventuale individuazione della copertura finanziaria delle successive misure emergenziali è rinviata a specifici provvedimenti attuativi, come sopra rappresentato.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,
delibera

a. di integrare e modificare la D.G.R. n. 1-2914 del 3 agosto 2026, esclusivamente per quanto concerne la componente relativa agli incendi boschivi, restando ferme le disposizioni della medesima deliberazione riferite alla situazione di deficit idrico, come di seguito riportato:

- il punto 2 del dispositivo della D.G.R. n. 1-2914 del 3 agosto 2026 è sostituito con il seguente:
«2. di dichiarare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 13/2026, lo stato di emergenza di rilievo regionale in relazione al quadro emergenziale connesso agli incendi boschivi sviluppatosi a decorrere dal mese di giugno 2026, successivamente intensificatosi e diffusosi nel mese di luglio e tuttora in evoluzione nel mese di agosto 2026, nonché alle conseguenti esigenze di assistenza alla popolazione, messa in sicurezza e ripristino dei danni»;

- nel punto 3 del dispositivo della D.G.R. n. 1-2914 del 3 agosto 2026, la parte relativa all'ambito territoriale interessato dagli incendi boschivi è sostituita con la seguente:

«quale ambito territoriale interessato dalla situazione emergenziale connessa agli incendi boschivi, l'intero territorio della Regione Piemonte, quale perimetro generale della relativa componente emergenziale, fermo restando che le misure sono concretamente riferite agli eventi, alle aree effettivamente percorse dal fuoco e ai territori interessati dalle conseguenti esigenze di assistenza alla popolazione, messa in sicurezza e ripristino, individuati sulla base delle perimetrazioni e degli atti istruttori acquisiti dalle strutture regionali competenti»;

b. di stabilire che, ai fini dell'attuazione delle misure emergenziali, gli ulteriori incendi boschivi che dovessero verificarsi successivamente all'adozione della presente deliberazione possono essere ricondotti alla situazione emergenziale di cui al punto 2 della D.G.R. n. 1-2914 del 3 agosto 2026, come riformulato dalla presente deliberazione, qualora, all'esito dell'istruttoria svolta dalla Direzione regionale competente al coordinamento della gestione emergenziale, risultino riconducibili al medesimo quadro emergenziale descritto in premessa e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 13/2026, restando esclusi gli eventi integralmente fronteggiabili mediante gli strumenti ordinari di intervento; di stabilire, altresì, che l'esito della predetta istruttoria sia formalizzato con apposito atto ricognitivo della medesima Direzione, ai fini della riconducibilità dell'evento alla situazione emergenziale e della conseguente applicazione delle misure previste dalla D.G.R. n. 1-2914 del 3 agosto 2026;

c. di stabilire che le prime misure urgenti connesse agli incendi boschivi individuate al punto 6 della D.G.R. n. 1-2914 del 3 agosto 2026, nonché la ricognizione dei fabbisogni e il censimento degli interventi e delle misure di cui al punto 7 della medesima deliberazione, si intendono riferiti agli eventi ricompresi nella dichiarazione dello stato di emergenza come integrata dal presente provvedimento;

d. di disporre che le modifiche di cui alla presente deliberazione producono effetti, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge regionale n. 14/2014, dalla data della loro approvazione e che la durata dello stato di emergenza coincide con quella stabilita al punto 4 della D.G.R. n. 1-2914 del 3 agosto 2026;

e. che la presente deliberazione non dispone stanziamenti, non autorizza direttamente spese e non comporta, di per sé, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, rinviando ai successivi provvedimenti attuativi l'eventuale individuazione, quantificazione e copertura degli oneri connessi alle misure di gestione dell'emergenza;

f. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data,

fatti salvi gli ulteriori rimedi esperibili nei termini previsti dall'ordinamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".